



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

Servizio Sociale

Via Vittorio Emanuele, 14 – 07010 Cossoine – SS – Tel. 079/861050 – Fax. 079/861036
e-mail: servizi.sociali@comune.cossoine.ss.it

AVVISO

“Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau”

Delib. G.R. n. 48/22 del 29.11.19

Sommario

1. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS	2
2. Requisiti	2
3. Priorità di erogazione e scala degli importi REIS	3
Priorità	3
Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare	3
4. Progetti personalizzati di inclusione attiva	3
5. Limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione	4
6. Modalità di erogazione del sussidio economico	4
7. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il biennio 2019-2020	4
8. Procedura di verifica requisiti	5
9. Privacy	5
10. Pubblicità dell'avviso	5
11. Responsabile del procedimento	5

La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. 48/22 del 29.11.19, ha approvato in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione della misura “Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau” (L.R. 18/2016) con la quale si assicura il coordinamento con altri interventi nazionali ed europei di contrasto alla povertà ed esclusione sociale.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al punto 5 del presente avviso.

1. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. Il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

2. Requisiti

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

- non possieda imbarcazioni da diporto.

3. Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità

Numero componenti	Priorità 1 ISEE euro 0 – 3000	Priorità 2 ISEE euro 3001 – 6000	Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi
	Importo annuale		
1	euro 3.300	euro 2.700	euro 1.200
2	euro 4.200	euro 3.600	euro 2.100
3	euro 5.100	euro 4.500	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 5.460	euro 4.860	euro 3.900

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

4. Progetti personalizzati di inclusione attiva

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al punto 5 del presente avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

5 Limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

6. Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso **uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

7. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il biennio 2019-2020

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, nel modulo allegato al presente bando, dovrà essere consegnata a mano o spedita con Racc. A/R all' Ufficio Protocollo del Comune di residenza dal 15/01/2020 al 28/02/2020.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Documento ISEE in corso di validità;
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza)

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione, tramite il sistema informativo SIPSO.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Ogni patto di inclusione sociale può essere definito con un costo fino a 6.000 euro, destinato a finanziare i sostegni del nucleo familiare con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio.

8. Procedura di verifica requisiti

I comuni effettueranno le dovute verifiche per tutte le richieste pervenute in merito al possesso dei requisiti dichiarati (ISEE, stato di famiglia, residenza, eventuali disabilità).

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.p.r. 445 del 2000)

9. Privacy

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

10. Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

11. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la dr.ssa Maria Grazia Nurra